Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Giovedì, 21 marzo** — **Numero 68**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 16: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — *nel Regno cent.* 20 — *arretrato in Roma cent.* 30 — *nel Regno cent.* 40 — *all'Estero cent.* 80
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **316** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'applicazione del decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni del regolamento, di cui all'articolo precedente, avranno vigore dal 1° maggio p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — SACCHI — MEDA — NITTI

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del decreto-legge 12 aprile 1917, numero 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

CAPO I.

Dei vini genuini.

Art. 1.

Nella preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini sono permessi i seguenti trattamenti:

a) sui mosti: l'aggiunta di mosto concentrato d'uva, di filtrato dolce, di carbonato di calcio, di carbonato di potassio e di tartrato neutro di potassio, di acido tartarico o citrico, in proporzione questo ultimo non superiore ad un grammo per litro, di tannino, di anidride solforosa, di solfiti di potassio;

b) sui vini: l'addizione di filtrato dolce, degli acidi organici indicati per i mosti, del tannino, dell'anidride carbonica, del tartrato neutro di potassio, dei carbonati di calcio e di potassio, di solfiti di potassio e di calcio e di anidride solforosa.

L'aggiunta delle sostanze sopra indicate ai mosti ed ai vini è permessa al solo scopo di correzione, e cioè in proporzioni tali da non creare fra i componenti rapporti diversi da quelli riscontrati nei vini naturali e purchè non li alterino per le loro impurezze.

È pure permessa la chiarificazione del vino mediante albumina di uova o di sangue, sangue fresco di animali sani, caseina e gelatina tecnicamente pure (ittiocolla, osteocolla e simili), terra di Spagna e caolino.

Sono consentiti anche tutti i trattamenti suggeriti dalla razionale enotecnia che, senza alterare sensibilmente la composizione del vino, tendono a migliorarne la qualità e ad assicurarne la conservazione.

Art. 2.

Il Marsala, i vermut e tutti i vini liquorosi, nonchè gli spumanti, sono considerati come vini speciali e per essi, oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, sono consentiti altri trattamenti giusta le norme seguenti:

a) per i vini destinati alla preparazione dei Marsala e simili l'aggiunta di mosto cotto e di alcool rettificato, in quantità non superiore a quella che essi già naturalmente contengono;

b) per i vini liquorosi (moscati, malvasie dolci, aleatici e simili) l'aggiunta di alcool etilico rettificato in quantità non superiore alla metà di quella prodotta effettivamente dalla fermentazione;

c) per i moscati tipo Canelli destinati alla esportazione in fusti, l'addizione di alcool rettificato fino a portarne il titolo alcoolico non oltre i nove gradi in volume;

d) per i vini destinati alla preparazione dei vermut, l'aggiunta di saccarosio, di caramello (zucchero bruciato), di alcool etilico rettificato, e di sostanze amaricanti ed aromatiche permesse dalle disposizioni in vigore per la tutela della igiene e della sanità pubblica;

e) per i vini spumanti l'aggiunta di saccarosio, di anidride carbonica, di alcool etilico rettificato o di acquavite di vino, in proporzioni tali da non portare nel vino quantità di alcool superiore a un quarto di quella in essi naturalmente contenuta.

Art. 3.

Per i vini comuni destinati alla esportazione, salvo pei paesi coi quali vi fossero speciali convenzioni al riguardo, è inoltre permessa l'aggiunta di alcool etilico rettificato in quantità sufficiente per elevare di tre gradi il titolo alcoolico.

Qualora si richieda di elevare il titolo alcoolico in misura maggiore, l'esportatore dovrà unire alla domanda un campione del vino da alcoolizzare, prelevato colle norme stabilite dall'art. 34 e da sottoporsi all'analisi per constatarne la genuinità. In questo caso l'alcoolizzazione non potrà eseguirsi e la spedizione non potrà aver luogo prima che sia noto il risultato dell'analisi.

CAPO II.

Dei vini non genuini.

Art. 4.

Sono considerati non genuini, oltre i vini di cui all'art. 2 del decreto-legge:

a) i vini ai quali venne fatta l'aggiunta di materie coloranti estranee, di acidi minerali liberi, di acido salicilico, di saccarina, di dulcina e di prodotti simili, di sali di alluminio, di bario, di stronzio, di piombo, di fluoruri ed in generale di qualsiasi altra sostanza che non entri nella naturale composizione dell'uva e del prodotto della sua naturale fermentazione alcoolica o che non sia indicata negli articoli precedenti;

b) i vini ai quali venne fatta l'aggiunta di glicerina o di sostanze zuccherine diverse da quelle provenienti dall'uva ed indicate nei commi *a*) e *b*) dell'art. 1°.;

c) i vini di uva secca ed i vini di zucchero (secondi vini), comunque preparati;

d) le mescolanze di vini genuini con vini non genuini o con vinelli.

Art. 5.

Sono parimenti considerati non genuini agli effetti del decreto-legge, quando siano posti in vendita per l'immediato consumo;

a) i vini che contengono cloruri, valutati come cloruro di sodio, in quantità superiore a un grammo per litro, salvo quelli provenienti da terreni salmastri, per giudicare dei quali serviranno di norma i dati riscontrati nei vini naturali ottenuti nei detti terreni;

b) vini che contengono anidride solforosa, tra combinata e libera, in quantità superiore a 200 milligrammi per litro, di cui oltre 20 milligrammi allo stato libero.

Art. 6.

La gessatura è regolata dalle disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

CAPO III.

Delle vinacce e dei vinelli.

Art. 7.

Agli effetti dell'art. 8 del decreto-legge, si considerano vinaccia tanto il complesso delle parti solide dell'uva, quanto le bucce ed i raspi presi separatamente, ma non i soli vinacciuoli.

Art. 8.

Per stabilire il termine oltre il quale, giusta le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge, è vietata la detenzione delle vinacce, i prefetti terranno conto delle consuetudini locali e chiederanno parere al direttore dell'Istituto incaricato del servizio di vigilanza nella Provincia nonchè, ove credano, anche ai direttori delle scuole agrarie, delle istituzioni enologiche e delle cattedre ambulanti di agricoltura della Provincia stessa.

È data ai prefetti facoltà di prorogare il termine stabilito per la detenzione delle vinacce, al solo fine di permettere l'ulteriore preparazione dei vinelli per uso di famiglia.

Art. 9.

Trascorso il termine stabilito dal prefetto, le vinacce potranno essere conservate, senza preventiva denaturazione, purchè siano:

a) custodite nei locali delle distillerie ed il detentore dichiari di sottoporle alla vigilanza degli agenti di finanza, i quali cureranno che le vinacce stesse siano effettivamente destinate alla distillazione;

b) mescolate ad altre sostanze foraggere;

c) fortemente inacetite od altrimenti alterate

d) essiccate;

e) unite ad altri residui vegetali od animali per trasformarle in concimi o terricciati.

Art. 10.

All'infuori dei casi contemplati dal precedente articolo i proprietari delle vinacce, prima della scadenza del termine di cui all'art. 8 del decreto-legge, dovranno presentare denunzia all'ufficio daziario perchè le vinacce siano, a loro spese, denaturate con sale pastorizio in proporzione di almeno un chilogrammo per quintale di vinaccia.

È però data facoltà ai detentori di usare ogni altro trattamento che, a giudizio dell'Istituto incaricato dell'applicazione del decreto-legge, renda impossibile l'utilizzazione delle vinacce per preparare vinelli.

Art. 11.

Nella preparazione e nella conservazione dei vinelli sono vietati i trattamenti proibiti per i vini.

I vinelli permessi dall'art. 8 del decreto-legge non devono contenere più del 5 0/0 di alcool in volume.

Art. 12.

Chiunque prepari vinelli dovrà fare denunzia scritta, in carta libera, all'ufficio daziario del Comune, indicando:

a) la quantità delle vinacce destinate alla preparazione del vinello;

b) la quantità di vinello che intende ricavare;

c) la destinazione del vinello che vuol produrre, cioè se pel

commercio ovvero pel consumo della propria famiglia o della propria azienda;

d) il luogo dove il vinello sarà prodotto e conservato.

L'Ufficio daziario, ricevuta la denunzia, ne darà subito avviso al sindaco, il quale ne informerà l'Istituto incaricato della vigilanza per l'applicazione della legge.

CAPO IV.

Dell'esportazione, dell'importazione e del transito.

Art. 13.

Quando la dogana abbia dubbio sulla genuinità dei vini presentati per l'esportazione all'estero, deve, in contraddittorio dello speditore, prelevare i campioni con le norme indicate nell'art. 34.

Intanto le spedizioni possono avere corso, ma l'esportatore è obbligato di indicare nel verbale il nome del proprietario o del destinatario.

Art. 14.

Delle bottiglie prelevate, due sono consegnate al laboratorio compartimentale delle gabelle della circoscrizione di cui fa parte la dogana, una, per l'eventuale revisione dell'analisi, rimane come campione presso la dogana, dove sarà conservata per almeno tre mesi, l'altra è lasciata allo speditore.

Art. 15.

Eseguita l'analisi, il laboratorio dovrà immediatamente trasmetterne la relazione al competente ufficio doganale. Tale relazione sarà redatta secondo un modulo speciale prescritto dal Ministero per l'agricoltura.

Art. 16.

I vini esteri non possono essere introdotti per il commercio nel Regno se prima non siano stati riconosciuti genuini. Il prelevamento dei campioni, le analisi e le eventuali contestazioni che potessero sorgere circa la genuità dei vini esteri, sono regolate dalle norme ed istruzioni doganali relative alle controversie sulla qualificazione delle merci.

Art. 17.

I vini esteri destinati al consumo interno devono vendersi col loro nome di origine. Anche se provenienti dall'estero sono considerati vini i vermut e tutti gli altri vini speciali, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Le dogane segnalano direttamente al Ministero per l'agricoltura, di volta in volta, gli arrivi di detti vini, indicando la provenienza, la qualità, il luogo di destinazione e il destinatario.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge non si considerano manipolazioni: il travaso, l'imbottigliamento, la colmatura, la filtrazione e la solforazione fatte a solo scopo di conservazione.

Il travaso è consentito unicamente alla condizione che si effettui in recipienti sui quali siano riprodotte le marche e le altre indicazioni che esistono su quelli di origine. Nel caso di travaso dai grandi recipienti fissi di bordo o da cisterne o da vagoni serbatoi, è obbligatoria l'indicazione sui recipienti nuovi dell'origine estera del vino.

Art. 19.

Le dogane, le quali trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione, contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, quando non siano vini nazionali di ritorno, devono dichiararli sotto sequestro compilando analogo processo verbale.

L'identità dei vini nazionali di ritorno viene provata nei modi prescritti dalle disposizioni doganali per la concessione della reimportazione delle merci in franchigia e, quando occorra, anche mercè analisi.

Art. 20.

Se i vini, di cui all'articolo precedente, sono sequestrati nei porti, a bordo, la dogana sospende il permesso di partenza del bastimento sul quale si trovano, a meno che i vini medesimi non vengano *sbarcati.*

Quando speciali difficoltà si oppongano alla custodia dei vini sotto sequestro l'autorità giudiziaria può, dietro richiesta della dogana, disporne la vendita.

È permesso al proprietario di vini sequestrati, riconosciuti genuini, riscattarli mediante deposito, nella cassa dello Stato, del valore di essi, calcolato in base a quello determinato per le statistiche commerciali del Regno.

È, però, sempre in facoltà, tanto dell'amministrazione quanto del proprietario, di chiedere che il valore del vino sia determinato con regolare perizia.

Art. 21.

I vini dichiarati in confisca possono essere venduti per l'immissione in consumo o per la riesportazione, se riconosciuti genuini. Fuori di tale ipotesi sono distrutti, a meno che l'Amministrazione non creda di utilizzarli, previa denaturazione.

La vendita e la distruzione dei vini confiscati ha luogo secondo le norme stabilite dal regolamento doganale per gli oggetti caduti in confisca per contrabbando.

Le somme ricavate dalla vendita o dal riscatto dei vini in confisca, sono versate a favore dell'erario.

Art. 22.

I vini che cadono sotto il disposto del capoverso dell'art. 6 del decreto-legge, non possono essere venduti nè riscattati dal proprietario, se non a condizione che i recipienti nei quali sono riposti sieno cambiati o ridotti in modo da non presentare più indicazioni accennanti alla produzione italiana dei vini contenuti.

Art. 23.

Indipendentemente alle disposizioni concernenti la reimportazione in franchigia agli effetti doganali, le dogane devono far sempre analizzare i vini di ritorno dall'estero ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge.

Nel caso in cui l'analisi accerti trattarsi di vini non genuini unicamente per effetto dell'aggiunta di alcool fatta prima dell'esportazione, a termini dell'art. 3 del presente regolamento, la reimportazione, a scopo di distillazione, sarà permessa dopo che, a spesa della parte, i vini siano stati denaturati, sotto la vigilanza della dogana, con aggiunta di calce fino a reazione alcalina.

Art. 24.

Le spedizioni in transito dei vini esteri debbono essere sempre accompagnate da campione sigillato dalla dogana per l'accertamento dell'identità dei vini alle dogane di uscita dallo Stato. Un secondo campione sarà trattenuto presso la dogana di spedizione.

CAPO V.

Della vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei vini.

Art. 25.

La vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei vini è principalmente affidata al Ministero per l'agricoltura, il quale la esercita per mezzo degli Istituti, di cui all'articolo 17 del decreto-legge.

L'elenco di tali Istituti e la circoscrizione loro affidata saranno approvati con decreto Ministeriale e nello stesso modo potranno essere modificati.

Art. 26.

Nei porti marittimi e lacuali, nei paesi di confine ed anche nei paesi interni dove esistono uffici doganali, sempre quando la merce si trovi nei magazzini doganali, compresi i magazzini generali e privati, sulle calate, sugli spazi doganali, sulle chiatte, sulle navi o sui carri, o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per il cabotaggio, la vigilanza spetta esclusivamente all'autorità finanziaria, la quale sola può, d'ufficio o ad istanza di chi possa avervi diritto o interesse, ordinare il prelevamento dei campioni, commettendone l'esecuzione agli agenti doganali.

Nelle distillerie la vigilanza, ove occorra, spetta principalmente all'autorità finanziaria.

Art. 27.

Il Ministero dell'interno esercita la vigilanza principalmente sulla

vendita del vino nei negozi o spacci all'ingrosso ed al minuto, a mezzo delle autorità sanitarie dipendenti.

Sotto la denominazione di spacci di vino, sono compresi tutti i locali nei quali si vende vino al minuto.

Art. 28.

Potranno essere ammesse a godere del diritto, di cui all'art. 16 del decreto-legge, le Associazioni e gli altri enti indicati nello stesso articolo ed esistenti alla data della promulgazione del decreto-legge medesimo e che per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata abbiano acquistata importanza notevole.

Le Associazioni e gli enti predetti dovranno a tale scopo presentare al Ministero per l'agricoltura domanda corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto di costituzione e dello statuto sociale;

b) elenco dei soci;

c) elenco degli agenti giurati assunti in servizio, corredato dei titoli e del certificato penale di ciascuno di essi nonchè della copia legale del relativo contratto di lavoro;

d) copia del bilancio dell'ultimo esercizio.

Nella domanda dovrà essere indicata la circoscrizione nella quale principalmente l'Associazione od ente eserciterà la vigilanza per la tutela della produzione e del commercio dei vini.

Ove il Ministero lo creda, potrà richiedere la presentazione di altri documenti.

Le Associazioni ed enti ammessi ai benefizi dell'art. 16 del decreto-legge saranno inclusi in un elenco da approvarsi, o da modificarsi occorrendo, con decreto del ministro per l'agricoltura.

Art. 29.

Le associazioni e gli altri enti contemplati nell'art. 16 del decreto-legge, i quali si costituissero dopo la promulgazione del decreto-legge stesso, potranno chiedere di essere inclusi nell'elenco di cui all'art. 28, dopo decorso un anno dalla loro costituzione, salvo l'adempimento delle condizioni prescritte dal predetto art. 28.

Art. 30.

Gli agenti da nominarsi dagli enti e dalle Società, giusta l'art. 16 del decreto-legge, dovranno essere scelti tra i licenziati dal corso inferiore delle scuole di viticoltura ed enologia o delle scuole pratiche di agricoltura. In difetto di persone provviste di detti titoli, gli agenti potranno essere scelti anche fra quelle provviste di licenza tecnica o di altro titolo equipollente.

Tali agenti, prima di assumere le funzioni, dovranno ricevere un'istruzione pratica presso uno degli Istituti incaricati della vigilanza e prestare giuramento nelle mani del prefetto della Provincia. Essi, per quanto riguarda le visite e i prelevamenti dei campioni, osserveranno le istruzioni che i direttori degli Istituti suddetti impartiranno alle Società da cui dipendono.

Art. 31.

Il contributo del Ministero per l'agricoltura alle associazioni ed agli enti di cui all'art. 16 del decreto-legge, non potrà superare la metà delle spese da essi effettivamente sostenute per l'applicazione del decreto-legge medesimo e del presente regolamento.

CAPO VI.

Del prelevamento e delle analisi dei campioni.

Art. 32.

Agli effetti del primo capoverso dell'art. 14 del decreto-legge, per rappresentanti del proprietario s'intendono l'institore, il detentore, i commessi, il vettore, il possessore della lettera di vettura o della polizza di carico, il capitano della nave e le persone di famiglia maggiori di età.

Art. 33.

Gl'incaricati del prelevamento dei campioni, che non siano ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o vigili sanitari, dovranno essere muniti di un documento dal quale risulti l'ordine ricevuto. Tale documento verrà loro rilasciato da uno degli Istituti incaricati del servizio di vigilanza per l'applicazione del decreto-legge, oppure dall'autorità sanitaria o da quella finanziaria.

Art. 34.

I campioni di vino da prelevarsi devono consistere in non meno di quattro bottiglie, di circa un litro ciascuna.

Le bottiglie da adoperarsi a tal fine debbono essere di vetro, lavate prima con acqua e poi con lo stesso vino, in guisa che non vi rimanga traccia delle sostanze che possono avere precedentemente contenuto.

Le bottiglie devono essere piene. Esse verranno chiuse accuratamente con tappi nuovi di sughero di buona qualità e munite di suggelli a ceralacca e di un cartello assicurato in modo da non poter essere tolto o sostituito. Tale cartello porterà le firme del detentore e dell'agente che ha proceduto al prelevamento nonchè le altre indicazioni necessarie per stabilire l'identità del campione.

Per i vini dolci o in fermentazione si adotteranno misure allo scopo di assicurare la conservazione del campione.

Art. 35.

Di ogni prelevamento di campioni verrà redatto processo verbale su carta libera, secondo il modello che sarà stabilito dal Ministero per l'agricoltura. (Allegato *A*).

Art. 36.

Delle bottiglie costituenti il campione tre saranno spedite all'ufficio di analisi insieme al verbale di cui all'articolo precedente e la quarta sarà consegnata al detentore del vino.

L'ufficio d'analisi conserverà almeno una delle bottiglie fino a che sia esaurito il procedimento a carico dei contravventori, se trattasi di vino riscontrato non genuino, ed in caso opposto fino a tre mesi dopo ultimata l'analisi.

Art. 37.

Eseguito il prelevamento dei campioni, la merce potrà essere venduta o spedita; ma, per le vendite all'ingrosso, il venditore dovrà annotare il nome, il cognome e la residenza del compratore per renderne edotta l'autorità competente, quando ne venga richiesto.

Art. 38.

Le analisi dei vini saranno eseguite coi metodi prescritti dal Ministero per l'agricoltura, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze.

Nelle analisi eseguite si farà constare a mezzo di una relazione, che sarà compilata secondo il modello che verrà stabilito dal Ministero per l'agricoltura. (Allegato *B*).

Ai fini del capoverso dell'art. 2 del decreto-legge, il Ministero per l'agricoltura farà eseguire annualmente analisi di mosti e di vini genuini nelle varie regioni e ne pubblicherà in tempo opportuno i risultati, perchè siano tenuti presenti dagli Istituti chimici nel giudizio sui vini di dichiarata provenienza.

Art. 39.

Ove l'Amministrazione creda di restituire al contravventore il vino confiscato, deve, a spese del contravventore medesimo, denaturarlo con aggiunta di calce fino a reazione alcalina e con quelli altri procedimenti, che potranno essere indicati dal Ministero per l'agricoltura.

Art. 40.

Agli enotecnici governativi, ai direttori ed assistenti delle Regie cantine e dei Regi oleifici sperimentali e dei vivai governativi di viti americane ed agli assistenti delle Regie stazioni agrarie, nonchè agli altri funzionari che diano opera per l'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento potranno essere concessi particolari compensi, in quanto prestino lavoro straordinario o disimpegnino mansioni che non rientrino nelle normali attribuzioni del rispettivo ufficio.

Art. 41.

L'indennità da corrispondersi ai funzionari ed agenti a norma dell'art. 23 del decreto-legge sarà uguale al sesto delle multe e delle ammende a cui i contravventori vennero condannati, con sentenza passata in giudicato.

Detta indennità non potrà essere mai superiore a lire cento per ogni agente o funzionario.

Allegato A.

Modello per verbali di prelevamento di cui all'art. 35.

(Istituto) . . . .

Applicazione della legge per la tutela della produzione e del commercio dei vini.

Processo verbale per il prelevamento di campioni di vino.

Il giorno . . . . il sottoscritto (1). . . . . . .
. . . .
. . . .
si è recato nel (2) . . . . sito in (3) . . . .
. . . . di proprietà di (4) . . . .

In presenza del (5) . . . .
ha proceduto alla visita del locale rilevando che in esso esistono (6)
. . . .
ed osservando che sulla porta . . . . esiste. . . . .
l . . . scritta (7) . . . . e sui recipienti (8) . . . . . .
l . . . scritta (7) . . . .

Ha quindi proceduto al prelevamento di campioni di . . . . . .
colle norme regolamentari da (9) . . . . che il proprietario ha dichiarato contenere vino (10) . . . .
distribuendo ogni campione in quattro bottiglie contradistinte da cartelli portanti le seguenti indicazioni: Campione n. . . . . . .
prelevato da . . . . nel . . . . di . . . .

Ciascun cartello è stato munito anche delle firme del sottoscritto e del (11) . . . .

Le bottiglie sono state suggellate con timbro a ceralacca portante l'impronta . . . . ed una di esse è stata rilasciata al proprietario.

Compilato il presente processo verbale ne è stata data lettura al sig. . . . . il quale (12) . . . .

Il proprietario (firma) . . . .

Il prelevatore (firma) . . . .

Impronta del suggello.

(1) Cognome, nome e qualità del prelevatore. Se egli è incaricato dal direttore dell'Istituto, indicare anche la data del documento necessario a norma dell'art. 33 del regolamento.

(2) Cantina, deposito, spaccio, ecc.

(3) Comune, frazione, vocabolo, via o piazza e numero.

(4) Cognome, nome e paternità del proprietario del locale; se il conduttore del locale non ne fosse proprietario farlo rilevare indicando anche il nome e cognome di lui.

(5) Del proprietario o del conduttore o del suo rappresentante; in questo caso indicarne il cognome, il nome; la paternità e la qualità.

(6) Indicare le merci che si vogliono far rilevare e cioè i vini e le sostanze atte a sofisticarli che si siano eventualmente riscontrati. In questo caso indicare i motivi della loro presenza secondo le dichiarazioni del proprietario.

(7) Vino gessato, vinello e le altre indicazioni eventuali.

(8) Indicare su quali recipienti esistono le scritte.

(9) Indicare la quantità, le marche, i numeri e la capacità dei recipienti dai quali si fa il prelevamento. Nel caso che da più recipienti si prelevi un solo campione, far rilevare che trattasi di vini apparentemente uguali e che da ogni recipiente furono prelevate quantità di vino proporzionali alla sua capacità facendone poi una massa unica colla quale si riempirono le bottiglie.

(10) Proveniente da . . . . oppure risultante da tagli, ovvero di provenienza ignota.

(11) Del proprietario o del suo rappresentante.

(12) Indicare se lo ha firmato ed in caso negativo indicarne anche le ragioni.

Allegato B.

Relazione di analisi di cui all'art. 38 del regolamento.

(Istituto) . . . .

Relazione d'analisi n. . . . . . per l'applicazione della legge per la tutela della produzione e del commercio dei vini.

Campione di vino prelevato dal (1) . . . .
. . . . nel (2) . . . . del signor . . .
. . . . sito in . . . .
. . . .

Il campione rappresenta il vino contenuto in (3) . . . .
. . . . ed è giunto in laboratorio in . . . .
bottiglie di cui una si è conservata a norma dell'art. 36 del regolamento.

Le bottiglie sono suggellate a ceralacca col timbro . . . .
. . . . ed il suggello è giunto intatto.

Esame organolettico del vino (4) . . . .
. . . .
. . . .

Risultati dell'analisi.

Alcool in volume %
Acidità totale in acido tartarico per litro gr. . . .
Estratto secco » » » . . .
Ceneri » » » . . .
Gessatura » » » . . .
Natura della materia colorante . . . .
(5) . . . .

I risultati innanzi riferiti sono stati ottenuti coi metodi prescritti dal Ministero per l'agricoltura ed indicati a tergo della presente relazione.

Conclusioni.

Dalle ricerche e determinazioni eseguite e dai caratteri riscontrati nel vino risulta che il vino . . . . si deve considerare come genuino ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, e del regolamento 21 febbraio 1918, perchè . . . . (6).

Visto: *Il direttore* . . . .

L'analizzatore . . . .

Timbro dell'Istituto.

(1) Indicare il nome e cognome del prelevatore e se esso sia autorizzato dalla legge od incaricato dal direttore dell'Istituto, ovvero sia agente giurato di Società od enti. In questo caso indicare anche la Società od ente a cui l'agente appartiene.

(2) Deposito, cantina, spaccio, ecc.

(3) Numero, qualità, quantità e capacità dei recipienti vinari da cui fu prelevato il campione, loro marche e numeri, se esistono.

(4) Indicare il colore, l'odore ed il sapore del vino facendo rilevare se si riscontrano caratteri anormali e quali.

(5) Altre ricerche e determinazioni eventuali. Nei vini dolci è obbligatoria la determinazione degli zuccheri riduttori ed ove occorrano si faranno anche le ricerche della saccarina e degli altri dolcificanti. Negli altri casi il chimico stabilirà quali altri indagini sia utile fare.

(6) Indicare le ragioni della conclusione in modo preciso e dettagliato.

Metodi d'analisi adottati per l'esecuzione delle ricerche e determinazioni indicate nella presente relazione.

1. Alcool. — Si determina per distillazione; dal peso specifico del distillato preso a 15° C. con la bilancia idrostatica, si calcola, mediante le tavole di Windisch, il volume dell'alcool per cento centimetri cubici di vino.

2. Acidità totale in acido tartarico. — Scacciata, mediante agitazione, l'anidride carbonica eventualmente presente, si titola un volume esattamente misurato del vino (10-25 cc.), con una soluzione alcalina decinormale, riferendo i risultati in acido tartarico per litro.

3. Estratto secco. — Calcolata approssimativamente la percentuale di estratto mediante la formula $x = 1 + s - s'$, si misura una quantità di vino corrispondente a non più di gr. 1,5 di estratto e si evapora in speciale capsula di platino fino a consistenza sciropposa. Quindi si mantiene in stufa ad acqua bollente per due ore e mezzo e, dopo raffreddamento in essiccatore, si pesa riferendo

i risultati ad un litro. Per i vini dolci liquorosi la quantità di estratto si ottiene, mediante la formula sopracitata, dalle tavole ufficiali per la determinazione indiretta dell'estratto secco.

4. Ceneri. — Si carbonizza con precauzione l'estratto ottenuto come è detto al n. 3, il carbone residuo e si liscivia con acqua e poi si incenerisce completamente. Quindi sulla stessa capsula si evapora a bagno-maria il liquido di liscivazione, si secca, si calcina; dopo raffreddamento, si umetta, con poche gocce di soluzione satura di carbonato ammonico, si porta di nuovo a secco, si calcina al rosso scuro, e, dopo raffreddamento in essiccatore, si pesa riferendo i risultati ad un litro di vino. Per i vini ad estratto molto elevato è necessario evaporare una quantità di liquido corrispondente a circa gr. 1,5 di estratto.

5. Ricerca del limite di gessatura. — 50 cc. di vino si fanno bollire per scacciare l'alcool e si aggiungono 50 cc. di soluzione di cloruro di bario (gr. 2,8 di $BaCl_2$ e cc. 50 di HCL, $d = 1,1$, in un litro), si lascia in riposo e si filtra. Se una parte del filtrato, addizionata di altra soluzione di cloruro di bario, non dà più precipitato, il vino è gessato sotto il limite di tolleranza prescritto (2 ‰ di K_2SO_4).

6. Ricerca delle materie coloranti artificiali. — La ricerca delle materie coloranti derivate dal catrame viene fatta con i due metodi; *a*) Metodo Arata alla lana; *b*) Metodo Girard all'alcool amilico.

7. Zuccheri riduttori. — Si impiega il metodo volumetrico Fehling-Soxhlet, esprimendo la quantità riscontrata in zucchero invertito per litro.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'agricoltura: MILIANI.

Il numero 312 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri degli affari esteri, della guerra, delle finanze e delle poste e telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È demandato esclusivamente alla Croce Rossa italiana (Commissione prigionieri di guerra) di provvedere alla produzione ed alla spedizione del pane ai prigionieri di guerra italiani per conto delle famiglie o di Comitati di assistenza.

Art. 2.

La spedizione è eseguita per abbonamento e dà diritto all'invio mensile di kg. 6 in pacchi decadali. L'abbonamento è fatto presso i Comitati della Croce Rossa o presso gli uffici postali a mezzo di tessera da ritirarsi presso la stazione dei RR. carabinieri dal più diretto rappresentante della famiglia del prigioniero.

Per ogni prigioniero è consentito un solo abbonamento. L'importo è trasmesso con vaglia di servizio.

Art. 3.

I privati possono anche spedire - a mezzo sia della Croce Rossa sia degli uffici postali - un pacco ogni 15 giorni con indumenti e derrate, escluso il pane.

Per la spedizione di detti pacchi misti è pure necessario essere provvisti della tessera da ritirarsi presso le stazioni dei RR. carabinieri.

Ciascun pacco non potrà eccedere il peso di 5 kg.

Per la confezione e le spedizioni vigono le disposizioni del bando del Comando supremo dell'esercito in data 8 ottobre 1917.

Art. 4.

Le disposizioni di cui sopra andranno in vigore nel 5° giorno dopo quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — ALFIERI — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

I MINISTRI
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER LA GUERRA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345;
Visti i decreti Ministeriali 3 settembre e 13 settembre 1917, di esecuzione del predetto decreto;
Sentito il parere della Commissione centrale per le calzature;

Decretano:

Art. 1.

Le pelli crude caprine ed ovine adatte alla fabbricazione delle calzature civili, prodotte anteriormente al 25 settembre 1917, e che non siano già passate alle concerie o per le quali non si chieda lo spostamento alle concerie prima del 10 aprile p. v., seguiranno la sorte di quelle prodotte a partire dal 26 settembre 1917 e dovranno essere consegnate agli agenti di raccolta alle condizioni indicate dal decreto Ministeriale 13 settembre 1917, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Agli effetti del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345 e dei successivi decreti Ministeriali del 3 e 13 settembre 1917, per pelli ovine e caprine adatte alla fabbricazione di calzature nazionali si intendono quelle, i cui pesi siano contenuti nei limiti stabiliti nella tabella di cui all'art. 5.

Art. 2.

I produttori e i detentori sotto qualsiasi titolo di pelli caprine od ovine crude non adatte a calzature nazionali, salvo eventuali limitazioni da parte del Ministero della guerra per uso bellico, potranno procedere senza autorizzazione preventiva al loro spostamento con l'obbligo però di denunciarlo entro cinque giorni al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro con l'indicazione della specie di pelle, del nome del mittente, di quello del destinatario e del luogo di deposito.

Art. 3.

In relazione all'obbligo dei produttori di pelli ovine e caprine adatte per calzature nazionali di consegnarle agli agenti di raccolta a'sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale sopracitato essi dovranno denunciare al sindaco del Comune entro i primi cinque giorni del mese la produzione del mese precedente con indicazione della qualità. Lo stesso obbligo di denuncia è fatto ai detentori di pelli prodotte dopo il 26 settembre 1917 e non ancora consegnate agli agenti stessi.

I Comuni compileranno un riassunto mensile delle pelli denunciate spedendone una copia alla Camera di commercio e industria ed una copia al Ministero entro il giorno 15 del mese.

La consegna delle pelli da parte dei produttori nei luoghi dove

non esistono centri di raccolta sarà fatta colle norme che saranno stabilite dall'agente di zona e pubblicate nell'albo pretorio del Comune.

Contro le disposizioni stabilite dall'agente di zona è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, commercio e lavoro che deciderà in modo definitivo.

Art. 4.

È fatto obbligo alle concerie di tener in evidenza il movimento e la consistenza delle varie specie di pelli, in modo che non avvengano confusioni tra le pelli, di cui all'art. 1 e quelle destinate alle calzature nazionali.

Art. 5.

I prezzi da corrispondere ai produttori dagli agenti di raccolta per le pelli, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono i seguenti:

	Peso			Prezzo per		
	per pelle		a dozzina chili	pelle L.	dozzina L.	chilo L.
	da chili	a chili				
Caprine secche	0.500	0.600	6/7	3 —	36	—
	0.610	0.700	7/8	3 50	42	—
	0.710	0.800	8/9	4 —	48	—
	0.810	0.900	10	4 25	51	—
	0.910	1.000	11	4 50	54	—
	1.010	1.100	12	4 75	57	—
	1.110	1.200	13	5 —	60	—
	1.210	1.250	14	5 25	63	—
	1.260	1.300	15	5 75	69	—
	1.310	1.400	16	6 —	72	—
	1.410	1.500	17	6 25	75	—
	1.510	oltre	18 oltre	6 50	78	
Becchi secchi	1.500	1.700	18/20	6 25	75	—
	1.710	1.800	20/21	6 50	78	—
	1.810	2.000	22/24	7 —	84	—
	2.010	oltre	25 oltre	7 50	90	—
Ovino:						
a lana intera salate secche	1.100	in su	—	—	—	3 25
a lana intera secche	1.100	in su	—	—	—	4 —
tosate e a mezza lana salate secche	0.600	in su	—	—	—	3 25
tosate e a mezza lana secche	0.600	in su	—	—	—	4 —

Nulla è mutato nelle restanti disposizioni dell'art. 7 del decreto Ministeriale del 13 settembre 1917.

Art. 6.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si richiamano le sanzioni dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella parte in cui non sia diversamente disposto nel decreto stesso.

Roma, 19 marzo 1918.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro per la guerra: ALFIERI.

L'ALTO COMMISSARIO per i profughi di guerra

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1918 che dà facoltà all'Alto commissario di affidare a commissari speciali l'incarico di vegliare sul trattamento e sulla sistemazione dei profughi appartenenti ai paesi di nazionalità italiana, già occupati dal R. esercito, di promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme vigenti nel Regno a loro favore nei rapporti di diritto privato, come in quelli di diritto pubblico; di informare l'Alto commissario dei loro bisogni individuali o collettivi; di presentare quelle proposte che ritenessero opportune per agevolarne il soggiorno nel Regno;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Lazzari Gino è nominato commissario speciale, con l'incarico di esercitare nei riguardi dei profughi appartenenti al comune di Viseo tutte le attribuzioni di cui all'art. 1° del decreto avanti citato.

Art. 2

Il predetto commissario dovrà stabilire la propria residenza a Rifredi (Firenze), e riceverà un assegno mensile di lire trecento, a decorrere dal 1° marzo 1918.

Roma, 1° marzo 1918.

L'Alto commissario per i profughi di guerra: LUIGI LUZZATTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 25 agosto 1917:

Vedove.

Mastracchio Rosina di Palladino Crescenziano, soldato, L. 630 — Fassino Catterina di Sandri Enrico, id., L. 630 — Colaiocco Emilia di Sablone Domenico, id., L. 630 — Rossetto Maria di Marcuzzo Giovanni, id., L. 730 — Rabetto Erminia di Rebecca Pasquale, id., L. 630 — Dall'Ara Carola di Giorgi Francesco, id., L. 630 — Gioia Teresa di De Gragori Enrico, id, L. 630.

Orfani.

Piazza Angela, Luigi, Elena di Alberto, soldato, L. 630 — Frangella Concetta di G. Battista, id., L. 630 — Collavin Silvestro e Mario di Giuseppe, id., L. 630.

Genitori.

Volpi Lorenzo di Guglielmo, soldato, L. 210 — Rigon Domenico di Santo, caporal maggiore, L. 840 — Baccetti Emilio di Ugo, soldato, L. 630 — Filippetti Francesco di Fioravante, id., L. 630 — Maietta Sebastiano di Giuseppe, id., L. 630 — Gargiulo Teresa di Maietta Giuseppe, id., L. 630 — Esposito Vincenzo di Pietro, id., L. 630 — Masuzzo Michelangelo di Salvatore, id., L. 630 — Tagliabue Celeste di Mario, id, L. 630 — Bastoni Giuseppa di Verri Giuseppe, id., L. 630 — Zappone Michele di Nicola, id., L. 630 — Testa Libera di Zappone Michele, id., L. 630 — Cozzari Guido di Giuseppe, id., L. 630 — Crivellonte Davide di Stanislao, id., L. 630 — Vaglio Bianco Pietro di Quinto, id., L. 420 — Di Marino Carmela di Di Nardo Cresconzo, id., L. 630 — Signoretti Ippolito di Luigi, caporale, L. 280.

Cappelli Alessandro di Attilio, soldato, L. 630 — Piazza Emanuele di Ego, id., L. 630 — Neri Filippo di Angelo, id., L. 630 — Di Prisco Francesco di Luigi, id., L. 420 — Manzotti Antonio di Augusto, id., L. 630 — Freccioni Giuseppe di Pasquale, id., L. 630 — Masini Teresa di Freccioni Giuseppe, id., L. 630 — Quaranta Stefano di Antonio, id, L. 630 — Gambini Augusto di Giuseppe, id., L. 420 — Papi Angiolo di Gastone, id., L. 620 — Politi Carolina di Valvini Vittorio, id., L. 630 — Guiameschi Giosuè di Gino, id., L. 840 — Motto Giacomo di Emilio, id., L. 630 — Raineri Antonio di Marco, id., L. 630 — Tucci Maria di Rosselli Emidio, id., L. 630 — Venturoli Napoleone di Carlo, caporal maggiore, L. 840.

La Scala Natale di Giuseppe, soldato, L. 630 — Censi Domenica di Giambi Anselmo, id, L. 630 — Garofalo Raffaele di Angelo, id., L. 630 — Margaria Teresa di Nazari Francesco, id., L. 630 — Lombardo Maria di Razza Luigi, aspirante ufficiale, L. 1500 — Villa Pietro di Giovanni, soldato, L. 630 — Ferrari Giuseppe di Luigi, caporale, L. 840 — Poloni Giuseppe di Ernesto, id., L. 840 — Piazza Luigi di Carmelo, aspirante ufficiale, L. 1500 — Fabbri Alessandro di Paolo, caporal maggiore, L. 637,50 — Rossetto Luigi di Carlo, soldato, L. 420 — Iacò Gaetana di Gugliotta Francesco, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 33).

3ª Pubblicazione per smarrimenti di ricevute.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico – Quantità – nominativi	al portatore	misti	Ammontare – Rendita	Capitale	Decorrenza
[illegible]	27-1-1917	Banca d'Italia - sede di Roma	Silvestri Faa Ginevra, ved. Ambrosi Tomasi, Ambrosi Tomasi Isabella e Angiolina fu Vespasiano e Pierron Nicola curatore del minore Ambrosi Tomasi Girolamo, tutti quali eredi di Ambrosi Tomasi Vespasiano (Posiz. n. 612428)	—	5	—	126 —	Consol. 3,50 0[0	1-1-1917
174[illegible]	16-1-1917	Banca d'Italia - filiale di Lecce	Vetrugno Carmelo di Pasquale (Posiz. numero 613548)	—	7	—	497 —	Consol. 3,50 0[0	1-1-1917
411	26-2-1917	Banca d'Italia - sede di Firenze	Sbrana Luigi di Ricciardo (Posiz. n. 62144?)	—	3	—	P. N. 5 0[0	300 —	1-1-1917

Roma, 23 febbraio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 16 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	142212	Beneficio parrocchiale eretto nella chiesa di Santa Radegonda di Madrisio in Varmo (Udine) . . . . L.	7 —
»	240955	Chiesa parrocchiale di Santa Radegonda in Madrisio, frazione del comune di Varmo (Udine) . . . . »	168 —
»	134877	Beneficio parrocchiale di Madrisio nel comune di Varmo (Udine) . . . . »	3 50
3.50 % (1902)	5602 Assegno provv.	Beneficio parrocchiale di Santa Radegonda in Madrisio di Varmo (Udine) . . . . »	2 33
Consol. 5 % (1917)	13081	Locatelli Efisia di Omero, moglie di Quaglia Luigi, domic. in Tolmezzo (Udine) . . . . »	675 —

Roma, 1° marzo 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 24 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337. 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), durante la 2ª quindicina del mese di dicembre 1917.

N. d'iscrizione Registro speciale	Num. d'iscrizione nel Registro generale	DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17687	69076	Eysler Edmondo	« L'amor di Principi ». Operetta in 3 atti su libretto di Carlo Vizzotto. Partitura musicale. — Art. 23	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al Fossati di Milano nel gennaio 1909
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17686	69075	Bartoli Amedeo	« Miledy la detective ». Operetta in 3 atti. Libretto. — Art. 23	Bartoli Amedeo	Inedito. — Mai rappresentato
17688	69077	Vizzotto Carlo	« L'amor di Principi ». Operetta in 3 atti (musica di Edmondo Eysler). Libretto	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappresentata la prima volta al Fossati di Milano nel gennaio 1909
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
17690	69080	Bob-film, in Roma De Rossi Giuseppe	« Colui che tutto ha perduto ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1530. Depositati 126 campioni di films col tema dell'azione di Giuseppe De Rossi	Fiorentini Carlo	Stabilimento tipogr. della Cine Gazzetta, Roma, 15 novembre 1916 — Mai proiettata
17689	69079	Cines (in Roma) D'Ambra Lucio	« Carnevalesca ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1838. — Articolo 23. Presentati pel visto 518 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Lucio D'Ambra	Cines (Soc. anonima direttore generale Alberto Fassini)	Inedita. — Mai proiettata
			V. - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
17684	68997	D'Angelo Ernesto	« Il cimitero rosa ». Mimodramma in 3 atti con prologo ed epilogo. — Art. 23	D'Angelo Ernesto	Inedito. — Mai rappresentato
17685	69001	Vespignani Francesco	« Il sottomarino fantasma ». Mimodramma in 4 atti con prologo. — Art. 53	Vespignani Francesco	Id. — Id.

Roma, 12 febbraio 1918.

Per il direttore: G. CAETANI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 15 marzo corrente, in Gombola, provincia di Modena, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Lama Mocogno.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 17 marzo 1918, da valere fino a tutto il giorno 24 marzo 1918: L. 163.

Roma, 20 marzo 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *20 marzo 1918* (Bollettino di guerra n. 1030).

Ad ovest del Garda frequenti tiri di molestia delle opposte artiglierie.

Dal Garda al Montello saltuarie e poco intense azioni di fuoco.

Lungo la Piave scambio di fucilate tra reparti esploranti attraverso il fiume.

Scontro di pattuglie alle Grave ed efficaci raffiche delle nostre batterie sulle posizioni nemiche di riva sinistra da Noventa a Grisolera.

Due palloni frenati avversari vennero incendiati da nostri aviatori a Conegliano ed a Col Mirano (Conca di Alano).

Due velivoli nemici precipitarono a San Giacomo di Veglia e sull'altopiano di Asiago rispettivamente per opera di aviatori britannici e francesi.

Diaz.

ROMA, 20. — Durante la settimana finita a mezzanotte di sabato 16 corrente, il movimento delle navi mercantili, di ogni nazionalità, nei porti italiani fu il seguente:

entrate 467 navi mercantili con stazza complessiva lorda di 374.630 tonnellate;

uscite 422 con stazza complessiva lorda di 336.345 tonnellate, senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le perdite di navi italiane, in tutti i mari, furono di un piroscafo al di sopra delle 1500 tonnellate e di due velieri: uno al di sopra delle 100 tonnellate ed uno al di sotto di detto tonnellaggio.

Settori esteri.

La lotta nel settore occidentale continua ininterrottamente dal mare del nord all'Alsazia. Tutti i tentativi tedeschi per la conquista di trincee o posti fortificati sono però ogni giorno respinti con perdite sanguinose dalle truppe alleate.

Ieri il cattivo tempo e la nebbia hanno ostacolato le operazioni aeree su tutto il settore. Tuttavia gli aviatori francesi in audaci incursioni hanno lanciato, così di giorno come di notte, 13.000 chilogrammi di proiettili su organizzazioni, su campi di aviazione, su accantonamenti e su stazioni della zona nemica, notando parecchie esplosioni e due incendi su edifici bombardati.

L'Ammiragliato inglese comunica che una pattuglia di idrovolanti britannici, volando nella baia di Heligoland il 19 corrente, incontrò due idrovolanti nemici a 10 miglia a nord-est di Berkum. Il nemico fu attaccato e una delle sue macchine fu costretta a discendere in flamme. Le macchine britanniche rientrarono incolumi.

Mandano da Parigi che il ministro della guerra belga, intervistato, ha dichiarato che l'esercito belga è oggi più numeroso e più potente che mai. Riorganizzato mercè il fervido aiuto degli alleati, esso è pronto a far domani magnificamente il proprio dovere. Esso potrà opporre ai tedeschi un più gran numero di divisioni di fanteria e di cavalleria con effettivi completi, un' artiglieria abbondante, e un potente corpo di aviazione, senza contare le truppe speciali provviste di un materiale completo. Il ministro ha spiegato le difficoltà incontrate per tale ricostituzione ed ha concluso dicendo che il soldato belga ha conservato intatta la sua fede. Vincere è la sua religione. Esso vuole riconquistare il Belgio e purificarlo combattendo.

Si ha dalla stessa fonte che la stampa tedesca moltiplica le minaccie circa i prossimi assalti dell'esercito tedesco sul fronte occidentale ed annunzia l'offensiva in modo assai rumoroso. I giornali parlano molto del generale Von Gallwitz, di cui ricordano i successi in Russia.

È noto qui - osserva un telegramma da Parigi - che la quantità degli effettivi tedeschi aumenta ogni giorno e così pure il numero delle squadriglie di aviazione. Ma d'altra parte gli alleati compiono magnifici progressi nella produzione del materiale aereo e nell'allenamento delle squadriglie. Il grande sforzo di Loucheur in Francia reca i suoi frutti, che consentono grandi speranze.

Novantasei tonnellate di esplosivi sono state lanciate sugli obiettivi designati fra il 5 e il 16 corrente. L'Inghilterra svolge una attività febbrile negli arsenali e sviluppa in modo incredibile, nello stesso tempo dei francesi, l'aviazione da bombardamento. Gli americani dànno già fin d'ora le prove del loro valore.

Il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* presso l'esercito britannico in Francia, telegrafa a Londra in data 19 corrente che il segretario di Stato degli Stati Uniti per la guerra, Baker, ha visitato la prima linea di trincee di un settore tenuto dagli americani e vi rimase un'ora e mezzo sotto un vivo bombardamento del nemico.

Egli visitò un posto di scolta avanzato e vi s'intrattenne con gli ufficiali. Mentre tornava al posto dello stato maggiore una granata tedesca da 105 scoppiò sulla strada ad una quarantina di metri di distanza ma senza colpire l'automobile nè i suoi occupanti.

Più tardi Baker ispezionò un altro settore americano sotto il fuoco del nemico e vi visitò gli ufficiali feriti fra i quali il capitano Roosevelt.

La statistica settimanale del movimento delle navi mercantili nei porti britannici nella settimana terminata il 6 corrente reca i seguenti dati: navi arrivate 2098, partite 2317. Navi mercantili britanniche affondate: 11 al disopra delle 1600 tonnellate, 6 al disotto e 2 barche da pesca. Navi attaccate senza successo 11.

Quella, pure settimanale, del movimento delle navi mercantili nei porti francesi reca a sua volta: navi entrate 975, uscite 920. Navi francesi affondate: 2 al disopra delle 1600 tonnellate e 2 al disotto.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Abbastanza grande attività dell'artiglieria tedesca in Champagne, sulla riva destra della Mosa e in Woëvre.

Dopo vivi bombardamenti, i tedeschi impegnarono su parecchi punti del fronte azioni di fanteria, senza ottenere alcun risultato. A nord-est di Reims un colpo di mano tedesco fu facilmente arrestato. Nel settore di Souain i tedeschi tentarono tre volte di avvicinarsi alle linee francesi: dovettero ripiegare sotto la violenza dei fuochi francesi, dopo aver subito gravi perdite.

In Lorena un forte attacco tedesco alle posizioni francesi a sud di Arracourt dette luogo ad un violento combattimento corpo a corpo. Le truppe francesi mantennero ovunque il vantaggio e respinsero i tedeschi, facendo prigionieri.

I francesi hanno effettuato un'incursione nelle linee tedesche ad est di Suippe.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Attività intermittente dell'artiglieria tra Miette e l'Aisne, nonchè in Champagne; lotta abbastanza violenta sulla riva destra della Mosa e nella foresta di Parroy.

In Woëvre, nella regione del Bois Brulé, i tedeschi hanno lanciato oggi un forte attacco contro le nostre posizioni. Dopo un vivo combattimento le nostre truppe hanno ricacciato i reparti nemici che erano riusciti a prender piede in alcuni nostri elementi di trincea.

Secondo informazioni complementari l'attacco nemico effettuato stamane nella regione di Souain è stato condotto da due battaglioni di truppe d'assalto che hanno subito gravi perdite ed hanno avuto un completo insuccesso.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Colpi di mano nemici tentati questa notte in vicinanza di Fauquissart sono stati respinti con successo dalle truppe portoghesi.

Niente altro da segnalare, salvo una certa attività delle due artiglierie nel settore di Passchendaele.

LONDRA, 20. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Due reparti nemici attaccarono la notte scorsa due nostri posti a sud di Passchendaele e due altri a nord di Poelcapelle. Il nemico fu ogni volta completamente respinto e lasciò vari prigionieri nelle nostre mani e un certo numero di morti dinanzi alle nostre posizioni.

L'artiglieria nemica è stata oggi attiva a nord del canale di La Bassée, nonchè in vicinanza del Bois Grenier e di Passchendaele.

LONDRA, 20. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Macedonia dice:

I nostri aeroplani bombardarono le stazioni ferroviarie di Angista e di Porna. In vicinanza di quest'ultima località un treno fu mitragliato a bassa quota. Constatammo che il macchinista saltò dal treno, che deviò e fu poi nuovamente bombardato. Un altro aeroplano mitragliò dall'altezza di 300 piedi una compagnia bulgara presso Serres.

Un apparecchio nemico fu abbattuto e cadde nel lago di Doiran.

PARIGI, 20. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 19 corrente, dice:

Attività dell'artiglieria ad ovest del lago di Doiran, nella regione di Dobropoldje e intorno a Monastir.

Aviatori inglesi e francesi hanno effettuato operazioni di bombardamento nella valle del Vardar e nella regione dei laghi.

Il ministro Berenini a Palermo

PALERMO, 20. — Nell'aula magna della R. Università ha avuto luogo là solenne cerimonia del conferimento delle laure *ad honorem* a 50 studenti caduti sul campo dell'onore durante la presente guerra di rivendicazione.

In rappresentanza del Governo, intervenne il ministro della pubblica istruzione, on. Berenini, accompagnato dal capo di Gabinetto comm. Rossi e dal segretario particolare cav. Rubiani.

Il ministro ricevette dapprima nell'aula del Consiglio accademico gli omaggi di gran numero di professori universitari che gli venivano presentati dal rettore; quindi entrò nell'aula magna completamente gremita di senatori, deputati, autorità e notabilità cittadine, rappresentanze di tutte le Amministrazioni scolastiche, famiglie dei gloriosi studenti caduti, i consoli di Inghilterra e di Francia, moltissimi invitati e signore e un grande stuolo di studenti di ogni facoltà.

Parlarono il tenente generale Ricci, comandante il corpo d'armata, in rappresentanza del Ministero della guerra, il prof. Giardina, segretario generale del Consiglio accademico, che lesse le moltissime adesioni pervenute, fra cui quelle del presidente del Consiglio e dei ministri Alfieri e Bissolati, e il rettore dell'Ateneo palermitano, prof. Colombo.

Salutato da una calorosa ovazione, sorse quindi a parlare il ministro Berenini.

Egli disse: « Vuole con la mia modesta parola e con la mia presenza il Governo fare qui solenne testimonianza della sua viva gratitudine, interprete della gratitudine nazionale, alla memoria degli studenti che, armato il braccio come il cuore, diedero la fiorente giovinezza in olocausto al sublime ideale della patria. Ed io vorrei che in questo momento la mia parola ardesse come la fiamma arde; arsero le pupille dei morenti nell'ora estrema in cui videro con la visione limpida di chi passa all'immortalità il bel sogno dei secoli realizzato. Vorrei che fosse così possente da penetrare nei vostri cuori, nei cuori di voi padri e madri doloranti nel dolore che non ci consuma, ma ci esalta, e ci reca l'eco delle voci dei nostri cari che dicono: « Felici noi che vediamo ciò che ancora voi non avete veduto, che siamo morti per vivere eterni! Una sola doglia ci punge, la doglia delle lacrime vostre. Esultate! Se pure fossimo vissuti cento anni noi non avremmo potuto compiere l'opera che nel breve ciclo dello attimo eroico della morte abbiamo compiuto ».

« Oggi, essi vi dicono col sacro orgoglio che è consentito agli spiriti puri, oggi i maestri che ci insegnarono la via del dovere cingono la nostra fronte di alloro, perchè sanno che noi, morendo per la patria, ben fummo e ben siamo i *doctores* che insegnano il dovere ai venturi cui è commesso di eseguire il testamento scritto col nostro sangue ».

Così vorrei che la mia voce ripetesse la voce dei vostri morti immortali, e sono immortali i vostri morti perchè sono ancora vivi e più vivi saranno nell'ora che venga la giusta pace, perchè saranno essi allora il monito, la rampogna, saranno le luci dietro le quali accorreranno le genti verso il nuovo divenire umano.

Quando verrà la pace, se dovrà essere pace, avrà fondamento di giustizia. La storia è un'assidua vicenda dell'aspra secolare lotta tra il diritto e la violenza e non vi sarà pace fra gli uomini, finchè il diritto non abbia vinto la sua secolare nemica. Appresero i nostri giovani eroi ai banchi di queste scuole le ragioni del diritto ed ivi si armavano per farsene banditori nella vita tra le genti composte nella pace serena e feconda del lavoro. Ma videro essi ad un tratto l'oscena brutale profanazione che del diritto e della giustizia hanno fatto i barbari con l'atroce minaccia ai popoli inermi, e balzarono in piedi armati di quelle armi che formarono d'improvviso gli eserciti destinati alla vittoria per la fede. E così continuarono sui campi delle nostre battaglie la intrapresa opera di giustizia, e la morte li colse nel fastigio della loro missione.

Tutti così i figli della nostra Italia; ma tanto più voi dovevate sentire e sentiste, o siciliani, perchè come in nessun'altra regione italiana in questa generosa Sicilia sventolò sempre alta nell'ideale e nella storia la bandiera della liberazione, la bandiera che gli portò coi suoi Mille Giuseppe Garibaldi, intorno alla quale vi poneste come al simbolo della vostra fede antica e costante, quasi a santificare colla fiamma del vostro sangue la fiamma della rossa camicia, simbolo eterno di virtù e di sacrificio.

Qui, in questa terra benedetta, fu saldato sull'incudine della storia l'anello dell'unità italiana e qui fu inciso nel granito delle vostre coscienze ogni sacro diritto della nazione.

La storia ha ricorsi che sono presentimenti e promesse eroiche, che valgono come solenne impegno d'onore. La Sicilia ha preso il suo posto di avanguardia nella guerra delle regioni sorelle, nella gran guerra che l'Italia combatte a fianco degli alleati per la piena ed indistruttibile ricostituzione delle nazionalità. Sia questo, e madri siciliane, l'orgoglio che vi esalti nel vostro dolore: sia in questo la vostra parola di premio e di carezza ai vostri figli, che oggi andranno tra le schiere eroiche dei nostri soldati per continuarne l'impresa di eroismo e di gloria.

Studenti, che andrete domani alle armi cui v'invita la patria, cui vi sospinge la vostra fede, studenti guardate alla sacra immagine di Guglielmo Oberdan, che, uscito dalle vostre file, solo, ma forte come mille eserciti, andò volontariamente incontro alla forca dell'impiccatore, perchè la sua voce strozzata dal laccio fosse suscitatrice dei cuori votati alla redenzione degli oppressi in nome dell'umana giustizia. Andate voi, soldati della patria, nelle file dove si combatte e si muore; noi vi seguiremo con la solidale virtù dei sacrifici di ogni sorta, che valgano ad associare con la vostra la nostra opera, e tutto sia per questa Italia esercito di combattenti.

Resistere per vincere; ed è la resistenza in questa solidarietà costante, che spezzerà nelle mani del nemico le sue armi onde apparve vittorioso contro i deboli disfatti dalla corruzione e dall'insidia. Resistere sia oggi la nostra parola e la nostra opera, così come volle e come vuole il vostro grande concittadino, che oggi presiede con la fiducia di tutto il paese alle sorti di nostra guerra, in pieno accordo di consenso, oggi da Londra rinnovato, di tutto il mondo civile, per la difesa della giustizia e della libertà.

Alla fine del discorso del ministro, gli applausi si rinnovarono lunghi ed insistenti.

Nel pomeriggio si è inaugurato il secondo Congresso magistrale siciliano alla presenza dell'on. ministro Berenini.

Sul palcoscenico del teatro si trovavano le autorità civili e militari, senatori, deputati, notabilità e tutte le rappresentanze scolastiche.

Parlarono il pro-sindaco Pagano Rizzo, portando al ministro e ai congressisti il saluto della città, il provveditore agli studi, Melodia, l'avvocato Alessi, presidente del Comitato del Congresso e il prof. Emanuele, vice presidente dell'Unione nazionale degli insegnanti.

Prese quindi a parlare il ministro Berenini, salutato da lunghi applausi.

Il ministro si è dichiarato lieto di aprire i lavori del Congresso magistrale della Sicilia; non già perchè la sua presenza possa dare maggior fervore a quanto si discuterà, ma perchè con la sua presenza può confermare quello che è stato suo desiderio, sempre manifestato, che la viva voce della scuola giunga direttamente a lui. Poichè è stato ripetuto dagli oratori che lo hanno preceduto come a suo onore, ed ha dichiarato fin dal primo giorno nel quale fu assunto al potere, sentirsi il ministro dell'educazione nazionale. Il ministro riafferma questo concetto e vi insiste, dichiarando come egli non concepisca la sua funzione se non come tale.

Svolgendo questo concetto, egli esamina quali sieno state le deficienze della scuola, soprattutto per quanto riguarda la sua missione educativa e quali siano i doveri che ad essa s'impongono di fronte alle nuove necessità create dalla guerra.

Esalta il valore del popolo, meno curato e quindi tanto più degno di essere ammirato, per quanto ha dato di sacrificio e di eroismo, e trae dalla esaltazione delle sue virtù, motivo per tracciare i compiti e le responsabilità del Governo. Il problema della scuola, egli dice, è un problema capitale della vita della nazione, se non vogliamo domani doverci rimproverare quello che oggi ci rimproveriamo. Come problema capitale esso deve essere risolto oggi, non domani. Non basta dare al popolo che torna dalle trincee il modo onde sappia presidiare la sua vita economica, bisogna dargli anche tanto quanto basti a presidiare la sua vita spirituale. È così che il ministro, svolgendo tale concetto, trova che le maggiori preoccupazioni debbono essere per la scuola popolare. Egli ha modo di esaminare, con esame largo e sereno, i suoi propositi e il suo programma scolastico.

Parla del progetto per la riforma dell'istruzione magistrale che sta davanti al Senato e lo spiega agli uditori attenti; si diffonde sul mode nel quale egli concepisce il problema della scuola popolare che, se non lo esaurisce, certo si accosta alla risoluzione più consona ai bisogni dei tempi, del complesso problema dell'educazione popolare.

Dopo aver accennato a un'altra riforma alla quale egli pensa di dare sollecita attuazione, quella della obbligatorietà della 4ª classe elementare in tutti i Comuni, provvedimento che può segnare il primo passo verso la più completa riforma, il ministro Berenini non manca di toccare gli altri punti delle questioni scolastiche che si riferiscono all'istruzione media e superiore. Egli non concepisce, dice, gradazione di merito fra gli insegnanti per il fatto della loro diversità di mansione nella scuola.

La scuola italiana ha durante questa guerra manifestato in modo meraviglioso la sua attività e la sua nobiltà educatrice. Merito di questa manifestazione va anche agli insegnanti. Tutti quelli perciò che hanno ben meritato della patria hanno il medesimo diritto alla considerazione del Governo.

Raccostando poi la solennità compiuta nella mattinata all'Università con quella del pomeriggio, ne trae occasione per ricordare ai maestri intervenuti i loro colleghi morti, invitandoli ad essere oggi, nei loro lavori, domani nella scuola, degni di loro.

Il discorso del ministro fu salutato da un triplice applauso calorosissimo.

CRONACA ITALIANA

Gl' irredenti sparsi per l'Italia, pur avendo lasciato oltre confine i loro averi, hanno dato al 5° Prestito nazionale ben quattro milioni e mezzo di lire e, complessivamente dall'inizio della guerra ad oggi, essi hanno sottoscritto ai varî prestiti la cospicua somma di sedici milioni di lire.

La Colonia armena d'Italia, vivamente colpita dalla pace dei bolscevichi, riunitasi a Milano, nella sede della Lega franco-italiana, in assemblea generale, costituì un Comitato sotto la denominazione di « Comitato armeno d'Italia » che sarà l'unico rappresentante politico degli armeni in Italia. Sono stati eletti membri del Comitato suddetto i signori: Garbiss, Dilsizian, Constant, Zarian, Dottorra, Ter e Stepanian.

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale ascendono, secondo l'ultimo bollettino pubblicato, a lire 19.776.756,02.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

MADRID, 19. — *Camera dei deputati*. — L'aula e le tribune sono gremite. Villanueva viene eletto presidente con 218 voti. I repubblicani, i riformisti e i regionalisti si astengono.

Dopo l'elezione dei vice presidenti e dei segretari, Villanueva, assumendo la presidenza, pronuncia un discorso nel quale raccomanda la concordia.

Il presidente del Consiglio Garcia Prieto annuncia le dimissioni del Gabinetto.

La seduta è tolta. Prieto lascia le Cortes e si reca al palazzo per consegnare nelle mani del Re le dimissioni del Gabinetto.

Si crede che la crisi sarà laboriosa.

WASHINGTON, 19. — Si attendono istruzioni per requisire le navi olandesi nelle acque americane. Sono terminati i preparativi per attuarle appena esse siano comunicate.

Il presidente Wilson ha firmato un proclama nel quale espone i motivi della requisizione. Si crede che questa non avrà luogo prima che giunga la risposta dell'Olanda.

ZURIGO, 20. — Si ha da Berlino, 19: *Reichstag*. — Il sottosegretario von dem Bussche, rispondendo ad una interrogazione del progressista Heckscher, dichiara che appena apparvero nella stampa svizzera le prime notizie sulla pretesa azione contraria alla neutralità e lesiva degli interessi delle potenze centrali del consigliere federale Ador, il ministro tedesco a Berna inviò una relazione. A quanto egli comunica sembra che Ador, le cui scarse simpatie per la Germania e i suoi alleati sono note, abbia realmente parlato, in un colloquio col ministro d'Italia a Berna, sull'offensiva tedesca ed austriaca contro l'Italia, imminente nello scorso autunno. Il Consiglio federale, peraltro, dopo un ampio esame, comunicò che Ador non si è reso colpevole di alcuna scorrettezza.

LONDRA, 20. — Il *Times* ha da New York, 19: L'alto commissario francese, Tardieu, parlando a Baltimora in un pranzo dato in suo onore dal Congresso commerciale del sud, ha raccomandato agli americani di adottare nuove energiche restrizioni nel consumo dei cereali. Egli ha detto: Noi e i nostri alleati europei, inglesi ed italiani, abbiamo imparato a soffrire; gli americani condividono ora i nostri sacrifici sul campo di battaglia, chiediamo loro di condividere anche in paese il nostro peso di sofferenze. Il discorso fu bene accolto e si attende che siano prossimamente introdotte nuove restrizioni.

PARIGI, 20. — Il *Petit Parisien* annuncia che tra poco duemila aviatori americani perfettamente allenati verranno a prender posto nelle file degli eserciti alleati.

ZURIGO, 20. — Si ha da Berlino: *Reichstag*. — Il segretario di Stato Roedern dichiara che le spese di guerra della Germania sono salite da due miliardi nel semestre invernale 1915-916 a tre miliardi 750 milioni negli ultimi cinque mesi. Aggiunge che gli avversari non vogliono sapere di pace, e parlano d'annientare il militarismo, miserabile frase, perchè il militarismo è solo la forza militare del popolo tedesco, mirabilmente diretta. Accenna ai prossimi avvenimenti militari in occidente.

Il credito per la guerra è approvato in prima e seconda lettura senza discussione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.